

AVVOCATO  
Eugenio Ezio Di Matto

**TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA**  
**Volontaria Giurisdizione**

**Istanza ex legge 27/01/2012 n. 3**  
**di accesso alle procedure di composizione delle crisi da Sovraindebitamento**

Il Signor

in proprio e quale titolare I.r.p.t.

della  -

corrente in

rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso dall'avvocato Eugenio Ezio Di Matto

presso cui ai fini della presente vertenza si elegge domicilio;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 comma 3°, 134 e 176 comma 2° c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni o le notifiche dei provvedimenti emessi nel corso del presente giudizio al numero di fax 0881 530  ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata  pec.it;

premesse che:

1. in data 06.07.2016, l'odierno deducente avanzava presso l'intestato Tribunale - Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione - Istanza ex legge 27/01/2012 n. 3 - di accesso alle procedure di composizione delle crisi da Sovraindebitamento e per la nomina di O.C.C.;
2. l'indicata vertenza veniva iscritta al n. di R.G. V.G. 1693/2016;
3. contestualmente si apriva fascicolo presso Cancelleria Fallimentare al n. di R.G. Fall. 19/16;
4. con provvedimento del 14/15.07.2018 di accoglimento n. cronol. del 15.07.2016, il Tribunale di Foggia, nominava il Dott. Giuseppe Laurino quale professionista chiamato a svolgere i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi;



AVVOCATO  
Eugenio Ezio Di Matto



5. al termine delle attività d'indagine e verifica poste successivamente in essere dall'indicato nominato professionista, con richiesta del 17.07.2018, il suddetto O.C.C. annunciava l'imminente deposito della relazione di competenza chiedendo all'odierno deducente la preventiva "*estinzione del ruolo n. 19/16 (Sez. Fallimentare) e del ruolo n. 1693/16 (Volontaria Giurisdizione) e, successivamente, la nuova iscrizione a ruolo della procedura de quo con il relativo pagamento del contributo unificato pari ad Euro 98,00 e delle spese di notifica pari ad Euro 27,00*".

\*\*\* \*\* \*\*

L'istante quindi è intenzionato a depositare presso l'intestato Tribunale Civile di Foggia il presente ricorso ai sensi e per gli effetti della Legge 27 Gennaio 2012, n. 3, sul Sovraindebitamento.

Il suddetto signor  ut supra, ex art. 1 Legge Fallimentare, non risulta assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti in quanto trattasi di soggetto/debitore non fallibile così come indicato e riportato nella documentazione già in precedenza depositata.

Attualmente l'odierno istante versa appunto in una situazione di effettivo sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni il tutto, così come prescritto dall'art. 6, comma 2 della legge 27 gennaio 2012 n. 3.

4. Ai fini di una sua risoluzione, detto passivo impone ed ha imposto, come detto, la nomina di uno specifico organo di composizione della crisi così come disciplinato dall'art. 15 Legge n. 03/2012 e quindi è intenzione del ricorrente, al fine di concludere un accordo con i suoi creditori, per quanto innanzi, di avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi disciplinate nella sezione prima e seconda della citata legge (accordo da sovraindebitamento o domanda di liquidazione del patrimonio).

5. L'odierno istante ha inteso prospettare una soluzione in grado di prevedere scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti nonché le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni ovvero quanto altro ritenuto utile ed opportuno.



**AVVOCATO**  
Eugenio Ezio Di Matto



6. Come innanzi detto, con riferimento ai parametri di cui all'art. 1 L.F., l'istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I° di cui alla L. 3/2012 e che nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi.

Allo stato, per quanto innanzi esposto, l'odierno deducente

chiede

attesa l'avvenuta nomina del professionista nella persona del Dott. Giuseppe Laurino facente funzione di Organo di Composizione della Crisi, di poter usufruire delle procedure previste e regolamentate dalla citata Legge.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e succ. integrazioni e modifiche, si dichiara che trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione e che, pertanto, il contributo unificato viene determinato nella misura di euro € 98,00.

Si allega, con riserva di produrre altra e necessaria documentazione:

mandato alle liti; istanza ex legge 27/01/2012 n. 3; provvedimento accoglimento del

15.07.2016 con nomina O.C.C.; Visura Camerale  Visura

Camerale ditta  Documento Riconoscimento e Codice Fiscale

Con osservanza

Lucera, 19.09.2018

avvocato eugenio ezio di matto



CRON. TEL. 88/2020

Proc. n. 3059/2018 V.G.

N. 29/2018 Sovraindebitamento

## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara, designato con provvedimento del 2/10/2018;

\* letto il ricorso presentato il 20/09/2018 da [ ] con il quale questi chiede l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012;

\* ritenuta la competenza di questo Tribunale, risiedendo il ricorrente in Foggia;

\* letta la relazione dell'OCC dott. Giuseppe Laurino, e la documentazione ad essa allegata, e considerato che essa è completa contenendo gli elementi necessari alla valutazione;

\* ritenuto che la domanda di liquidazione del patrimonio sia ammissibile, sussistendo i presupposti richiesti dall'art.14 ter L. n. 3 del 2012, atteso che il debitore odierno ricorrente:

- è sovraindebitato, in quanto gravato, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte del tutto insufficiente, da debiti, accertati allo stato dall'OCC, nei confronti dei seguenti soggetti per gli importi rispettivamente indicati: Enel Servizio Elettrico SpA € 322,13; Fall. Copat SpA in liquidazione € 16.468,33; Comune Foggia € 1.133,00; Comune Foggia - [ ] € 15.512,00; Fono Vi.Pi Italia SpA € 3.042,76; Equitalia SpA per [ ] € 155.616,17; F.Ili Bruno SpA € 21.093,50; Pesante Michele € 23.907,92; Intellcredit SpA € 11.299,23; Unicredit SpA € 149.062,17; Pianca SpA € 3.395,95; DO.RINA S.S. € 20.136,00; De Brita Maria ([ ] [ ]); € 2.280,00; avv. Eugenio Ezio Di Matto € 7.420,60; dott. Michele Consalvo € 6.344,00; OCC dott. Giuseppe Laurino € 8.568,58 oltre accessori di legge;

per il complessivo ammontare di € 445.602,34

- non è fallibile, in quanto non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012;

- non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b) legge 3 del 2012;

- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, come è dato desumere dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione acquisita alla procedura;



- ha messo a disposizione il proprio patrimonio costituito dai beni mobili-merce elencati nell'inventario allegato alla domanda di liquidazione (rimanenze della attività esercitata), allo stato stimati per un valore da un minimo di euro 80.309,25, ad un massimo di euro 107.079,00;

\* ritenuto che, a norma dell'art. 14 ter, comma 6 lett. b), L. n. 3/2012, possano essere esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente (meglio gli eventuali redditi che l' [ ] dovesse in futuro percepire, stante l'attuale assenza di reddito in capo allo stesso) nei limiti di € 1.190,00 mensili, in quanto necessari e destinati al suo mantenimento, salve successive variazioni;

\* ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge cit.;

#### **Dichiara**

aperta per [ ] la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 ter ss legge 3 del 2012;

#### **Nomina**

liquidatore il dott. Giuseppe Laurino, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012, alla presentazione del rendiconto al termine delle operazioni), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

#### **Dichiara**

esclusi dalla liquidazione:

- i redditi del ricorrente nei limiti di € 1.190,00 mensili , necessari e destinati al suo mantenimento, salve successive variazioni;

#### **Dichiara**

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento;

#### **Dispone**

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012, non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

#### **Dispone**

che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio/pensione del ricorrente;

#### **Dispone**



che nel caso di esecuzioni pendenti il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

**Ordina**

al debitore il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

**Ordina**

al ricorrente di trasmettere tempestivamente al Liquidatore gli importi monetari che percepirà, eccedenti la misura del mantenimento come innanzi determinata;

**Ordina**

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore oggetto di liquidazione;

**Fa presente**

all'OCC/Liquidatore che, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura può presentare istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12);

**Ordina**

la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia, e l'annotazione nel registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al parte ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Foggia, 21/02/2020.

Il Giudice

(dott.ssa Caterina Lazzara)

